



COMUNE DI TAINO
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera N. 64 del 18/07/2023

Oggetto : CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TAINO E INDUNO OLONA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE E TEMPORANEO DI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO/PIENO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **DICIOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **18:00**, mediante seduta in videoconferenza, convocata in ossequio alle formalità prescritte dalla Legge e con le modalità previste dal Decreto Sindacale n. 276 del 06.04.2022 si è riunita la Giunta comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

Qualifica	Componente	Presenza
SINDACO	GHIRINGHELLI STEFANO	PRESENTE
ASSESSORE	BAGLIONI DARIO	PRESENTE
ASSESSORE	MEROLA SARA	PRESENTE
ASSESSORE	RIBONI FABIO	PRESENTE
ASSESSORE	GIOLA MANUELA	PRESENTE

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Presiede il Sindaco Stefano Ghiringhelli

Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Michelina Di Matteo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nel rispetto di quanto previsto nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, parte integrante del Piano Integrato Di Attività e Organizzazione” Semplificato - Triennio 2023-2025, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2023, è stata autorizzata l’assunzione a tempo pieno e indeterminato nell’anno 2023 di n.1 Istruttore amministrativo – Area degli Istruttori/ex categoria C - presso il Settore Amministrativo-Servizio Segreteria/Servizio Personale gestione giuridica, in sostituzione di dipendente che ha cessato dal servizio per quiescenza in data 30/04/2023;
- è stata esperita con esito negativo la procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. avviata con nota prot. n. 2633 del 05/04/2023 per la copertura del succitato posto vacante;
- con determinazione n. 179 del 27/04/2023 è stata quindi indetta procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 (avviso pubblicato il 28/04/2023);
- con determinazione n. 243 del 29/05/2023 si è provveduto ad approvare gli esiti della selezione di cui al procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno/indeterminato di “Istruttore amministrativo – Area degli Istruttori/ex categoria C - presso il Settore Amministrativo-Servizio Segreteria/Servizio Personale gestione giuridica” e contestualmente autorizzare la stipula del contratto individuale di lavoro nei confronti del sig. Enrico Pintini, dipendente del comune di Induno Olona con la qualifica di Istruttore amministrativo – area degli istruttori (ex Cat. C) – posizione economica C1, quale concorrente individuato come maggiormente meritevole;

Atteso che, a seguito delle intese intercorse con l'Ente di appartenenza, è stata stabilita, quale data di decorrenza della presa di servizio presso il Comune di Taino, il giorno 16/08/2023, come da determinazione n. 224/2023 del 12/07/2023 sottoscritta dal Responsabile del Settore amministrativo, Servizio affari generali del comune di Induno Olona (giusta nota prot. 5253 del 13/07/2023);

Dato atto che con atto n. 299 del 17/07/2023 si è provveduto a determinare l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato del sig. Enrico Pintini a decorrere dal 16.08.2023, con la qualifica di Istruttore/ex categoria C posizione economica C1 - presso il Settore Amministrativo-Servizio Segreteria/Servizio Personale gestione giuridica;

Visti:

- l’art. 15 della legge 241/1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l’art. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 che prevede, con il consenso dei lavoratori interessati, l’utilizzo del personale assegnato da altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante stipula di convenzione che definisca, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;

Considerato che a seguito di accordi intercorsi con il comune di Induno Olona si è concesso a tale Ente, che ha avanzato apposita richiesta giunta al protocollo dell'Ente in data del 13/07/2023, prot. 5253, l'utilizzo in convenzione – a tempo parziale e temporaneo – del dipendente sig. Enrico Pintini, ai sensi dell'art. 23 CCNL del 16.11.2022, per il periodo dal 16/08/2023 e sino al 31/12/2023, per n. 2 giorni a settimana (2 giorni lunghi pari a n. 9 ore, di norma i giorni lunedì e mercoledì) pari a n. 18 ore totali;

Preso atto che il dipendente interessato ha prestato il proprio consenso come da nota n. 5331 del 17/07/2023;

Dato atto che:

- ai sensi del citato art. 23, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico e unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, il Comune di Taino, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;
- il Comune di Taino corrisponderà all'Istruttore amministrativo Enrico Pintini la retribuzione dovuta per le ore prestate in convenzione art. 23 e che tali somme saranno poi rimborsate dal Comune di Induno Olona al Comune di Taino;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra le parti, predisposto in base alle intese intervenute tra gli Enti, ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi di procedere alla costituzione della convenzione con il comune di Induno Olona per l'utilizzo del sig. Enrico Pintini, assunto dal comune di Taino con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal 16/08/2023, secondo le condizioni di cui allo schema di convenzione allegato;

Tutto ciò premesso;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;
2. **di avvalersi** della facoltà introdotta dall'art. 23 del CCNL 16.11.2022 per il personale del comparto Funzioni locali, che consente alle amministrazioni pubbliche locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione, fermo restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due soggetti, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, che disciplina tutti gli aspetti del rapporto di cui trattasi, da stipularsi con il Comune di Induno Olona per l'utilizzo del sig. Enrico Pintini, Istruttore amministrativo – Area degli Istruttori/ex categoria C1 - presso il Settore Amministrativo-Servizio Segreteria/Servizio Personale gestione giuridica, con decorrenza dal 16/08/2023 fino al 31/12/2023, per n. 2 giorni a settimana (2 giorni lunghi pari a n. 9 ore, di norma i giorni lunedì e mercoledì) pari a n. 18 ore totali;

3. **di dare atto** che il comune di Induno Olona provvederà a rimborsare al comune di Taino gli oneri scaturenti dall'utilizzo secondo la normativa contrattuale citata, in rapporto alle ore di lavoro prestate, oneri previdenziali e assicurativi e IRAP inclusi;
4. **di autorizzare** il Responsabile dell'Area Amministrativa - Servizio Personale gestione giuridica alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3 ed incaricare il medesimo responsabile all'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato;
5. **di trasmettere** copia del presente atto al comune di Induno Olona, per quanto di competenza;
6. **di rendere**, con separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Sindaco
Stefano Ghiringhelli

il Segretario Comunale
Dott.ssa Michelina Di Matteo

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TAINO ED IL COMUNE DI INDUNO OLONA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE ai sensi dell'art. 23 C.C.N.L. 2019/2021 per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004

L'anno duemilaventitrè , il giorno _____ del mese di luglio, viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 23 C.C.N.L. 2019/2021 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali,

TRA

Il Comune di Taino, con sede in Piazza Oreste Pajetta n. 5, 21020, P.I. 00283550127, rappresentato da _____ - _____, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse della propria Pubblica Amministrazione medesima che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede, in esecuzione della deliberazione della Giunta n. del.....

E

Il Comune di Induno Olona, con sede via G. Porro n. 35, 21056, P.I. 00271270126 rappresentato da _____ - _____ il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la propria sede comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del.....

Di seguito entrambi individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "parti";

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le convenzioni);
- che, inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari; che, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 23 C.C.N.L. 2019/2021 al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che il Comune di Taino ha comunicato, con nota del 29/05/2023 prot. n. 3976 al Comune di Induno Olona che il suo dipendente, dott. Enrico Pintini, ha superato il colloquio di cui al bando di mobilità (ex determinazione del Responsabile del settore amministrativo n. 243 del 29/05/2023) al fine di ottenere il nulla osta dall'Amministrazione ove il dipendente presta servizio, cioè il Comune di Induno Olona;
- che sono intercorsi varie comunicazioni anche per le vie brevi tra le due Amministrazione al fine di concordare la decorrenza del trasferimento per mobilità del dott. Pintini;
- che, in proposito, il Comune di Induno Olona, da ultimo ha comunicato al Comune di Taino, con nota del 13/07/2023 registrata al prot. n.5253 il nulla osta al trasferimento per mobilità, con decorrenza 16 agosto 2023, ma, nel contempo, chiedendo la disponibilità del Comune di Taino a sottoscrivere una convenzione per l'utilizzo congiunto di personale ai sensi dell'art. 23 del

C.C.N.L.2019/2021, per condividere il dipendente, dott. Pintini assunto a tempo pieno e indeterminato, nella quota del 50% per ciascun Ente, con decorrenza dal 16 agosto 2023;

- che con deliberazione della Giunta comunale, n. __del __/__/____, il Comune di Taino ha assentito all'utilizzo, a tempo determinato e per n. 18 ore settimanali, del dipendente con decorrenza dal 16/08/2023 e fino al 31/12/2023, approvando lo schema della presente convenzione;
 - che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____del _____ il Comune di Induno Olona ha disposto di avvalersi, per le ragioni indicate nella premessa del medesimo atto, all'utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per 18 ore settimanali del dipendente, in applicazione della disciplina dettata dell'art. 23 del C.C.N.L.2019/2021 e ha approvato, nel contempo, lo schema di convenzione;
 - che l'art. 23 del C.C.N.L.2019/2021 prevede che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza";
 - che il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni;
 - che il dipendente dott. Enrico Pintini ha manifestato il proprio consenso all'assegnazione temporanea e per 18 ore alla settimana al Comune di Induno Olona;
- Tutto ciò premesso, le parti in accordo tra loro:

CONVENGONO e DICHIARANO

quanto segue:

Art. 1 OGGETTO, FINALITÀ E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Taino, da parte del Comune di Induno Olona, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Il presente documento è finalizzato a soddisfare le esigenze temporanee di personale del Comune di Induno Olona, sprovvisto della figura di Istruttore amministrativo, a causa del trasferimento per mobilità dello stesso dipendente, dott. Pintini, ed in attesa di formare il nuovo dipendente.

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, il Comune di Taino acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte del Comune di Induno Olona, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO

Il Comune di Induno Olona ha individuato il dott. Pintini, in quanto lo stesso è impiegato nello stesso posto fino al concretizzarsi del trasferimento per mobilità, cioè fino al 15 agosto 2023.

L'utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in tal senso già manifestato per iscritto il proprio assenso.

Art. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata dal 16/08/2023 e fino al 31/12/2023.

Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale; in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

I due Enti, inoltre, potranno recedere anticipatamente nel caso in cui venga meno la necessità espressa dal Comune di Induno Olona.

Art. 4 TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Induno Olona, e quindi il tempo di utilizzo da parte di quel comune, è pari a n. 18 (diciotto) ore settimanali, da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Calendario:

- Lunedì e Mercoledì - Induno Olona - dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14:00 alle 18:30;
- Martedì, Giovedì e Venerdì - Taino - dalle 8.00 alle 14.00;

Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza, il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo diverso da sopra quanto stabilito, in accordo tra gli Enti.

Art. 5 RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Taino, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Taino corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di utilizzo.

Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione di appartenenza saranno rimborsati dal Comune di Induno Olona al termine del periodo di utilizzo del dipendente.

Il rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Taino, secondo le modalità e gli importi quantificati dal Settore Economico finanziario, in proporzione all'orario di lavoro svolto. Eventuali forme di incentivazione economica erogate dal Comune di Induno Olona, nonché le eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa da parte dell'Ente utilizzatore, dovranno essere comunicati e trasferiti all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderli al dipendente.

Ogni prestazione ulteriore alle complessive 36 ore settimanali, è autorizzata, gestita e retribuita da ciascuna amministrazione, con obbligo di comunicazione all'Amministrazione ove è inquadrato il dipendente, Comune di Taino.

Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, restando a carico dell'ente che ha autorizzato la prestazione e dovrà essere comunicato e trasferito all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderlo al dipendente.

Resta inteso che la richiesta di prestazione straordinaria, laddove necessaria, è richiesto dal Comune che ne ha la necessità.

Ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente, compresi gli oneri riflessi, sarà posto per il 50 % a carico di ciascuno degli Enti, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive che resteranno a carico dell'ente conferente.

Qualora la prestazione lavorativa si dovesse protrarre nelle ore pomeridiane e sussistano gli ulteriori presupposti (orario minimo, pausa pranzo ecc.), al dipendente spettano i buoni pasto, laddove previsti dall'Amministrazione ove presta tali attività, secondo le modalità vigenti presso tale Comune.

ART. 6 FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente, previo raccordo e coordinamento con l'Ente utilizzatore; resta inteso che l'Amministrazione di appartenenza si impegna a trasmettere apposita comunicazione di giorni di ferie e altri congedi all'Ente utilizzatore assicurando l'omogeneità delle assenze in entrambi gli enti.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Taino, che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Induno Olona.

Art. 7 VERIFICHE INERENTI LA CONVENZIONE

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa.

Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.

Art. 8 EVENTUALI MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Comuni.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni.

Art. 9 INADEMPIMENTI

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile: a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato; b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione; c) gestione scorretta e/o in contrasto di norme, regolamenti, contratti del dipendente e del rapporto convenzionale.

Art. 11 RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: • per scadenza della presente convenzione; • per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; • recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati; • nel caso in cui venga meno la necessità espressa dal Comune di Induno Olona.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 12 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico dei Comuni sopra costituiti in parti eguali. Letto, confermato e sottoscritto.

Data_____

Per il Comune di Taino: _____

Per il Comune di Induno Olona: _____